

Sent. Cronol. N 1094/14 N 11246/14 N 1246/14

In nome del popolo Italiano Reperiorio

LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Terza sezione civile

In camera di consiglio composta da:	
dr G.D'Alitto presidente relat. est.	
dott/ssa C.Ruberto consigliere	
dott/ssa C.De Martin consigliere	
ha adottato la seguente	
SENTENZA	
Nella causa civile Nº 698/2011 RGAC in grado di a	ppello trattenuta in decisione
all'udienza del 25-3-2014 con i termini dell'art.190 cpc	e vertente
TRA	
CURATELA DEL FALLIMENTO OMISSIS	in persona del
curatore, L.R.P.T. rappresentata e difesa dall'avv.to	OMISSIS presso lo
	eletto domicilio;
	APPELLANTE
, •	- H-
E E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BANCA SPA	in persona del L.R.P.T
rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e Anto-	nio De Simone, elettivamente
domiciliata in Catanzaro preso lo studio dell'avv.to	200000
	LANTE INCIDENTALE

Conclusioni per l'appellante: confermare il decreto ingiuntivo opposto; condannare in ogni caso BANCA SPA al pagamento delle somme affluite sul c.c. del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento e alle spese del doppio grado di giudizio;

Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello, inammissibile, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio; in via incidentale condizionata, dichiarare la improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto; in via incidentale condizionata subordinata, condannare C.R. a rifondere le somme sborsate dalla banca in caso di sua condanna, oltre alle spese di lite;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con sentenza n.3	359 del 27-1-2011 il tri	bunale di Catanzaro, acco	ognendo i opposisione
avanzata dalla	BANCA SPA	avverso il decreto i	ngiuntivo n.622 di €
58.254,75-oltre	oneri accessori, emess	o a suo carico in data	19-11-2002 in favore
della Curatela d	el fallimento /ON	nissis , revocava	il decreto, rigettava la
domanda oppost	a della curatela ,dichia	rando assorbita in essa	la domanda proposta
in via subordina	ta dalla banca per il ca	so di rigetto della oppos	izione, e compensava
le spese di lite tr	a le parti.		(

Avverso la decisione poneva appello la curatela con atto notificato il 28-5-2011, censurando la decisione che aveva applicato alla fattispecie l'art. 42 e non l'art.44 legge fallimentare, sull'erroneo presupposto che l'attività della fallita fosse continuata anche dopo la dichiarazione del fallimento (avvenuta con sentenza del 23-3-2001 depositata il 19-4-2001), attività che a quella data invece era cessata. Dalle scritture contabili risultava infatti che gli incassi di somme per un ammontare di circa £119.000.000 dalla stessa operati erano tutti relativi ad attività svolte e fatturate in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Era onere probatorio della banca dare prova del contrario. Ne conseguiva l'applicabilità dell'art.44 L.F. e la inefficacia degli atti della fallita dopo la sentenza di fallimento. Chiedeva quindi la riforma della

sentenza gravata con condanna della banca a restituire le somme affluite sul cc. della società dopo la sentenza di fallimento con accessori e spese.

Si costituiva BANCA SPA che aveva incorporato BANCA ALFA SPA ed eccepiva la inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi di gravame, come richiesto dall'art.342 cpc e nel merito la infondatezza della impugnazione, poiché l'attività della fallita era continuata dopo la sentenza del fallimento, come riconosciuto dal curatore e come risultava dai movimenti delle poste sul cc bancario. Poneva appello incidentale condizionato, ribadendo la inammissibilità del procedimento monitorio finalizzato alla declaratoria di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art.44 L.F. e appello incidentale condizionato subordinato nei confronti di C.R. nell'ipotesi di eventuale condanna a proprio carico, per garanzia e danni.

Anticipata l'udienza su istanza della curatela per la necessità di chiudere la procedura concorsuale, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25-3-2014 con i termini dell'art. 190 cpc.

Preliminarmente può rilevarsi, in ordine alla dedotta eccezione di inammissibilità, che l'appello è stato proposto prima dei rigori della recente riforma dell'art. 342 cpc (introdotta con la legge n.134 del 2012). Sebbene la giurisprudenza degli ultimi anni ha interpretato la norma nella preesistente formulazione in maniera sempre più esigente sulla necessità della specificità dei motivi, dal contesto generale dell'atto di appello sono ben comprensibili le censure mosse alla sentenza in oggetto, onde non si profila la eccepita inammissibilità ex art. 342 cpc nel dettato preesistente alla riforma Ed invero, è ben chiaro che l'appello limita la sua censura sulla decisione esclusivamente in merito al dato fattuale della prosecuzione della attività del fallito anche dopo la sentenza di fallimento, presupposto ritenuto dal decidente nella sentenza gravata giustificativo dell'applicazione nella specie dell'art. 42 L.F. invece dell'art.44 stessa legge, sostenuta dall'appellante. E su tale capo controparte, che bene ha percepito l'ambito del gravame, ha accentrato le sue argomentazioni

difensive. Non sussiste pertanto la eccepita inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei relativi motivi.

Così delimitato l'ambito del gravame, che esclude ogni altro aspetto della decisione appellata, deve rilevarsi la infondatezza dello stesso. Invero nessuna delle parti ha censurato l'impianto della sentenza ed i principi di diritto in essa citati, circoscrivendo il contrasto alla sola questione sulla prosecuzione di fatto dell'attività di impresa del fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Pertanto la corte rileva che le risultanze di causa, contrariamente a quanto assunto dalla curatela, inducono a ritenere, che la fallita ebbe a continuare l'attività di impresa anche dopo la sentenza che ne dichiarava il fallimento. Prova ne viene non solo dai plurimi incassi sul cc **OMISSIS** bancario citati nell'atto di appello (da anche dalle altre numerose e significative operazioni bancarie (emissioni di assegni, prelievo contante..) protrattesi fino al 29-6-2001 per un ammontare di £127.654579. La continuazione della attività suddetta è poi ammessa senza riserve dal curatore del fallimento, il quale nel corso dell'interrogatorio deferitogli dichiarava l'attività di impresa proseguì fino al 5-7-2001,non essendosi provveduto tempestivamente alle comunicazioni di rito e alla affissione della sentenza di fallimento, notificata all'amministratore della società solo in data 5-7-2001. Ulteriori elementi, a conferma della circostanza, possono desumersi dalla relazione integrativa del curatore datata 25-2.2002, prodotta dall'appellante, dove si legge che tra la fallita e la BETA Calcestruzzi erano emersi movimenti di denaro per £123.891.169 nel periodo 1-1/30-6-2001, mentre da altro conto della fallita nel periodo 23-4/20-6-2001 erano stati emessi una serie di assegni (in favore di dipendenti della BETA).

Anche nella corrispondenza tra le parti antecedente all'attività giudiziaria si dà atto che la suddetta attività era cessata solo dal 5-7-2001.

Non può pertanto dubitarsi della protrazione dell'attività da parte della società fallita dopo la relativa dichiarazione di fallimento, fino al 5-7- ovvero 30-6-2001, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata, che va quindi confermata.

Restano di conseguenza superate le questioni dedotte con gli appelli incidentali, condizionate all'accoglimento del gravame.

La complessità delle questioni giuridiche nascenti da un mancato coordinamento tra le norme di cui all'art.42 comma II e 44 L.F. che ha dato luogo a conflitti interpretativi anche della suprema corte, le non chiare vicende della società fallita, (come si desume dalle relazioni del curatore), la facilità di acquisire conoscenza delle stesse in un contesto ambientale numericamente limitato, sono elementi che nel loro insieme, inducono alla compensazione delle spese anche di questa fase di giudizio.

		PQM				
La Corte, j	pronunziando	sull'appello	avanzato	dalla C	JRATELA	DEL
FALLIMENTO OMISSIS		in persona	del curatore	, L.R.P.T. av	verso	
la sentenza n.3	359 del tribuna	ale di Catanza	aro, resa il 2	27-1-2011	nei confronti	della
	BANCA S	PA	i	n persona	del L.R.P.T	'. così
provvede:						

conferma la decisione appellata e rigetta il gravame; compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Catanzaro 26-6-2014

Il presidente est.

CORTE LA APPELLO DI CATANZARO

Descritato in Cancelleria 11 15. 7-14

II Commiliere - B3

Boty-sea Ross Rita Papales

5